

**FASCICOLO INFORMATIVO RELATIVO
ALL'ASSICURAZIONE SULLA VITA
POvita Unit MI 2006**

Assicurazione di capitale differito espressa in quote di un fondo interno, con controassicurazione speciale, a premio unico e premi integrativi

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- la Scheda Sintetica,
 - la Nota Informativa,
 - le Condizioni Contrattuali,
 - il Regolamento del Fondo Interno MI 2006,
 - il Glossario,
 - il modulo di Scheda contrattuale,
- deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Scheda contrattuale.



POvita *U* **NIT**
MI

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.**

I prodotti POvita Assicurazioni sono distribuiti da:



POvita Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: Via Università, 1 - 43100 PARMA - Tel. 0521 912018 - Fax 0521 912023

Sede Amministrativa: Via C. Marengo, 25 - 10123 TORINO

Ufficio Distaccato: Via Armadori, 4 - 20123 MILANO - Tel. 02 88245241 - Fax 02 88245621

Capitale Sociale € 108.200.000,00 Interamente versato

Part. IVA 01966110346

Cod. Fisc e Num. di Iscrizione al Registro delle Imprese Ufficio di Parma N. 09479920150

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita con decreto

Ministero Industria e Commercio del 21/06/90 (Gazzetta Ufficiale del 29/06/90)



MOD. 50.3363.30

INDICE

SCHEMA SINTETICA	5
1) INFORMAZIONI GENERALI	5
2) CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO	6
3) PRESTAZIONI ASSICURATIVE	6
3.a) Prestazioni in caso di vita dell'assicurato	6
3.b) Prestazioni in caso di decesso dell'assicurato	6
3.c) Garanzia finanziaria	7
4) RISCHI FINANZIARI A CARICO DEL CONTRAENTE	7
5) COSTI	8
6) ILLUSTRAZIONE DI ALCUNI DATI STORICI DI RENDIMENTO	9
7) DIRITTO DI RIPENSAMENTO	9
NOTA INFORMATIVA	10
SEZIONE A. Informazioni sull'impresa di assicurazione	10
1. Informazioni generali	10
2. Conflitti di interessi	11
SEZIONE B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sui rischi finanziari	11
3. Rischi finanziari	11
4. Informazioni sull'impiego dei premi	13
5. Prestazioni assicurative	13
6. Valore della quota	15
7. Opzioni di contratto	15
SEZIONE C. Informazioni sul fondo a cui sono collegate le prestazioni assicurative	15
8. Informazioni sul Fondo interno MI 2006	15
SEZIONE D. Informazioni su costi, sconti e regime fiscale	18
9. Costi	18
10. Misure e modalità di eventuali sconti	19
11. Regime fiscale	20
SEZIONE E. Altre informazioni sul contratto	20
12. Modalità di perfezionamento e risoluzione del contratto, di pagamento dei premi e di conversione dei premi in quote	20
13. Lettera di conferma di investimento dei premi	22
14. Riscatto e riduzione	22
15. Operazioni di switch	23
16. Modalità di esercizio del diritto di recesso	23
17. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni	23
18. Legge applicabile al contratto e aspetti legali	24
19. Lingua in cui è redatto il contratto	24
20. Reclami	24
21. Informativa in corso di contratto	25
SEZIONE F. Dati storici sul fondo MI 2006	26
CONDIZIONI CONTRATTUALI	27
PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO	27
Articolo 1 - Prestazioni assicurate	27
Articolo 2 - Premio	29

PARTE II - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO	30
Articolo 3 - Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto	30
Articolo 4 - Diritto di recesso dal contratto	30
Articolo 5 - Obblighi della Società e del Contraente	31
Articolo 6 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato	31
PARTE III - REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DEL CONTRATTO	31
Articolo 7 - Riscatto	31
Articolo 8 - Trasferimento ad altro fondo interno (switch)	32
Articolo 9 - Prestiti	32
Articolo 10 - Cessione, pegno e vincolo	32
Articolo 11 - Duplicato del contratto	33
PARTE IV - BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ	33
Articolo 12 - Beneficiari	33
Articolo 13 - Pagamenti della Società	33
PARTE V - LEGGE APPLICABILE, FISCALITÀ E FORO COMPETENTE	36
Articolo 14 - Rinvio alle norme di legge	36
Articolo 15 - Imposte	36
Articolo 16 - Foro competente	36
REGOLAMENTO DEL FONDO MI 2006	37
Art. 1) Denominazione	37
Art. 2) Obiettivi e caratteristiche	37
2.A Politiche di investimento	37
2.B Garanzia del capitale a scadenza	38
Art. 3) Parametro di riferimento (benchmark) e profilo di rischio	38
Art. 4) Valutazione del patrimonio	38
Art. 5) Calcolo del valore della quota	39
Art. 6) Oneri e Spese	40
Art. 7) Revisione contabile	41
Art. 8) Modifiche del Regolamento	41
GLOSSARIO	42
FACSIMILE DI MODULO DI SCHEDA CONTRATTUALE	45



SCHEDA SINTETICA

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1) INFORMAZIONI GENERALI

1.a) Impresa di assicurazione

POvita Compagnia di Assicurazioni S.p.A, è una società per azioni partecipata pariteticamente da SAI Holding Italia S.p.A. (Gruppo Fondiaria-SAI), e dalla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (Gruppo Intesa).

1.b) Denominazione del contratto

POVITA UNIT MI 2006

1.c) Tipologia del contratto

POvita Unit MI 2006 (Tariffa n° 891) appartiene alla tipologia di contratti di assicurazione denominata "Unit Linked".

Le prestazioni previste dal contratto sono espresse in quote di un fondo interno, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. Il contratto comporta quindi rischi finanziari per il contraente riconducibili all'andamento delle quote.

1.d) Durata

La durata del contratto è il periodo di tempo che inizia con la decorrenza e termina con la sua scadenza. Il contratto decorre dal mercoledì, scelto dal Contraente, compreso nel periodo di sottoscrizione stabilito dalla Società. La scadenza è fissata al 30 Novembre 2016.

Nel corso della durata è possibile esercitare il diritto di riscatto totale o parziale, purché sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza.

1.e) Pagamento dei premi

Questo contratto prevede la corresponsione di un premio unico **di importo non inferiore a EUR 7.500,00**. In conformità a quanto previsto nelle condizioni contrattuali, è inoltre consentito versare premi integrativi di importo non inferiore ad EUR 500,00.

2) CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

L'assicurazione intende soddisfare le esigenze di investimento di medio-lungo periodo con esigenze minimali di copertura assicurativa a tutela dei Beneficiari designati.

Una parte di ciascun premio versato è utilizzata dall'impresa per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (maggiorazione in caso di morte) e pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato a scadenza.

3) PRESTAZIONI ASSICURATIVE

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

3.a) Prestazioni in caso di vita dell'assicurato

In caso di vita dell'Assicurato a scadenza, è previsto il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati dal Contraente, dato dal controvalore delle quote del fondo interno assegnate al contratto.

3.b) Prestazioni in caso di decesso dell'assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, è previsto il pagamento ai Beneficiari designati dal Contraente di una somma commisurata al controvalore delle quote del fondo interno assegnate al contratto ed ai premi versati riproporzionati in ragione degli eventuali riscatti parziali.

3.c) Garanzia finanziaria

La Società garantisce che il valore unitario delle quote del fondo interno sarà non inferiore all'88,00% del loro valore unitario massimo rilevato negli ultimi tre anni o nel periodo di operatività del fondo interno stesso, quando questo periodo sia inferiore ad un triennio.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le prestazioni assicurative sono regolate dall'articolo 1 delle Condizioni Contrattuali.

Attenzione: questa garanzia finanziaria non è una garanzia di rendimento o di restituzione del capitale investito. Il suo scopo è minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito nei periodi in cui l'andamento dei mercati azionari in cui il fondo interno investe è negativo.

4. RISCHI FINANZIARI A CARICO DEL CONTRAENTE

4.A Rischi finanziari a carico del contraente

I rischi finanziari a carico del contraente, oltre a quanto indicato al precedente 1.c), sono:

- il rischio di ottenere un capitale in caso di morte dell'assicurato inferiore ai premi versati;
- il rischio di ottenere un valore di riscatto totale inferiore ai premi versati.
- il rischio di ottenere un capitale a scadenza inferiore ai premi versati.

4.B Profilo di rischio del fondo

Il contratto presenta, in funzione del fondo interno a cui è collegato, un profilo di rischio finanziario e un orizzonte minimo consigliato di investimento. Nella tabella seguente è riportato, in base alla classificazione indicata dall'ISVAP, il profilo di rischio del fondo interno.

Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto
			✓		

5. COSTI

L'impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione D.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dal fondo riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano sul contratto, viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se ad una durata dell'operazione assicurativa pari a 10 anni, il "Costo percentuale medio annuo" è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio ed impiegando un'ipotesi di rendimento del fondo che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

**Indicatore sintetico
"Costo percentuale annuo medio"
MI 2006**

Età e sesso: qualunque			
Durata dell'operazione assicurativa	EUR 7.500	Premio unico EUR 15.000	EUR 30.000
5	2,61%	2,50%	2,45%
10	2,30%	2,25%	2,23%

Poiché il fondo inizia la sua attività in Aprile 2006, l'indicatore sintetico è stato calcolato senza tener conto degli oneri gravanti sul fondo, diversi

dalle commissioni di gestione e di garanzia, dei quali non esiste storia pregressa.

Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno".

6. ILLUSTRAZIONE DI ALCUNI DATI STORICI DI RENDIMENTO

Poiché il fondo inizia la sua attività in Aprile 2006, non esiste storicità di rendimenti.

Inoltre, per le motivazioni illustrate in Nota informativa, la Società non si ispira ad alcun parametro di riferimento (benchmark) per le politiche di investimento.

7) DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota Informativa.

POvita Compagnia di Assicurazioni S.p.A è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

*Il Direttore Generale
Paolo Riva*



NOTA INFORMATIVA

2

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Sezione A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1) Informazioni generali

POvita Compagnia di Assicurazioni S.p.A, è una società per azioni partecipata pariteticamente da SAI Holding Italia S.p.A. (Gruppo Fondiaria-Sai), e dalla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (Gruppo Intesa).

La sede legale e direzione generale è in Italia, Via Università, 1-43100 Parma. L'Ufficio distaccato della Società ha sede in Via Armorari, 4 - 20123 Milano.

POvita può essere contattata:

- telefonicamente al numero:
 - +39 0521 912018 (Sede legale e direzione generale)
 - +39 02 88245241 (Ufficio distaccato)
- via fax al numero:
 - +39 0521 912023 (Sede legale e direzione generale)
 - +39 02 88245621 (Ufficio distaccato)
- via posta elettronica all'indirizzo: informazioni@povita.it.

Il sito Internet è: www.povita.it.

È stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita e delle operazioni di capitalizzazione con decreto del Ministero Industria e Commercio del 21/06/1990 (Gazzetta Ufficiale n° 150 del 29/06/1990).

La revisione contabile è affidata alla Deloitte & Touche S.p.A. che ha sede legale in Via Tortona, 25 - 20144 Milano, Italia.

2) Conflitto di interesse

La Società effettua operazioni di acquisto, sottoscrizione, gestione e vendita di attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti nei confronti dei Contraenti. In relazione a tali operazioni, possono determinarsi situazioni di potenziale conflitto con gli interessi degli stessi Contraenti derivanti da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo, come di seguito precisato.

Gli attivi possono essere emessi, promossi o gestiti anche dalla Società o da soggetti appartenenti allo stesso gruppo, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa. La Società ha adottato idonee procedure anche in relazione ai rapporti di gruppo, per individuare e gestire le suddette situazioni al fine di salvaguardare l'interesse dei Contraenti. In ogni caso la Società, qualora il conflitto di interessi non sia evitabile, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.

La Società può stipulare con soggetti terzi accordi finalizzati al riconoscimento di utilità (retrocessione di commissioni o altri proventi o servizi) a fronte degli investimenti effettuati. Tali introiti sono comunque retrocessi ai Contraenti in modo da ottenere per gli stessi il miglior risultato possibile, indipendentemente dall'esistenza dei suddetti accordi. La quantificazione dei suddetti introiti risulta dal rendiconto annuale di gestione.

Sezione B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SUI RISCHI FINANZIARI

3. RISCHI FINANZIARI

POvita Unit MI 2006 appartiene ad una tipologia di prodotto denominata "unit linked". I prodotti "unit linked" hanno la peculiarità di avere le prestazioni collegate (linked) al valore delle quote (unit) di un fondo interno o di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio). In particolare POvita Unit MI 2006 è un contratto di assicurazione sulla vita le cui prestazioni sono collegate al valore delle quote di un fondo interno appositamente istituito, denominato MI 2006.

Pertanto questo prodotto comporta rischi finanziari, a carico dei Contraenti, riconducibili all'andamento del valore delle quote del fondo che dipende a sua volta dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

La sottoscrizione del contratto in questa forma comporta per il Contraente i seguenti rischi:

- **Rischio “sistematico”**

Sia i titoli di capitale che quelli di debito, sono soggetti a rischi di carattere “sistematico”, connessi i primi all’andamento dei mercati azionari sui quali sono negoziati, i secondi alle fluttuazioni dei tassi d’interesse di mercato.

- **Rischio “specifico” e “di controparte”**

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto soggetto a rischi di carattere “specifico”. Il prezzo delle azioni, infatti, riflette le aspettative del mercato circa le prospettive di guadagno dell’emittente. Il portatore di titoli di debito, invece, correrà il rischio “di controparte”, rischiando cioè di non essere remunerato ovvero di subire perdite in conto capitale solo in caso di dissesto finanziario dell’ente emittente.

- **Rischio “di liquidità”**

Per gli investimenti in titoli non quotati o con quotazione non attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o irrilevanza dei volumi trattati, la difficoltà di reperire una controparte può determinare un basso livello di liquidità dell’investimento (intendendosi per liquidità l’attitudine di un titolo a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore). L’assenza di una quotazione ufficiale, inoltre, rende complesso l’apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione è rimessa a valutazioni discrezionali.

- **Rischio “di cambio”**

La parte del patrimonio investita in attivi non denominati in euro comporta poi ulteriori elementi di rischio, riconducibili, innanzi tutto, alla più o meno elevata instabilità del rapporto “di cambio” tra l’euro e la divisa in cui è denominato l’investimento.

- **Rischio “Paese”**

Inoltre, le operazioni su mercati non di paesi membri, in particolare su quelli emergenti, potrebbero esporre l’investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati, infatti, potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza.

4. INFORMAZIONI SULL'IMPIEGO DEI PREMI

Ciascun premio pagato, al netto dei costi gravanti sul contratto specificati al successivo punto 9.1, è investito in quote del fondo interno MI 2006.

La parte di premio trattenuta a fronte dei predetti costi non concorre pertanto alla formazione del capitale assicurato.

5. PRESTAZIONI ASSICURATIVE

La Società assicura le prestazioni di seguito descritte per il periodo di durata contrattuale che inizia con la decorrenza del contratto e termina con la sua scadenza.

Il contratto decorre dal mercoledì, scelto dal Contraente, compreso nel periodo di sottoscrizione stabilito dalla Società. La scadenza è fissata al 30 Novembre 2016.

L'età dell'assicurato alla decorrenza contrattuale non può essere inferiore a 18 anni né superiore a 90.

5.1. Prestazione assicurata in caso di vita dell'Assicurato

La Società, in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, corrisponde ai Beneficiari designati il prodotto del numero delle quote assegnate al contratto per il loro valore unitario.

POvita Unit MI 2006 comporta rischi finanziari a carico dei Contraenti riconducibili all'eventuale andamento negativo del valore delle quote. Esiste quindi la possibilità che l'entità della prestazione assicurata sia inferiore ai premi versati.

5.2. Prestazione assicurata in caso di morte dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato che si verifichi prima della scadenza contrattuale, la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati, un capitale, definito controassicurazione speciale, dato dalla somma dei seguenti importi:

5.2.1) un importo determinato moltiplicando il numero delle quote assegnate al contratto per il loro valore unitario, entrambi relativi al mercoledì della settimana successiva alla data di decesso.

Qualora la comunicazione dell'evento pervenga alla Società oltre il trentesimo giorno successivo alla data di decesso, la Società adotta per il calcolo del capitale assicurato il mercoledì della settimana successiva alla data di pervenimento alla Società della predetta comunicazione.

5.2.2) un importo determinato moltiplicando i premi versati, al netto della spesa d'ingresso di cui al successivo punto 9.1 ed eventualmente abbattuti in caso di riscatto parziale secondo quanto previsto al successivo punto 14.1, per l'aliquota specificata nelle condizioni contrattuali e variabile in ragione del sesso e dell'età dell'Assicurato alla decorrenza del contratto. Questo importo non potrà superare EUR 50.000,00.

La comunicazione di decesso dell'Assicurato deve essere effettuata alla Società per iscritto, da parte degli aventi diritto, tramite uno dei Soggetti abilitati oppure a mezzo raccomandata indirizzata alla Società.

Il rischio di morte dell'Assicurato è coperto qualunque possa essere la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione.

Tuttavia la garanzia non è operante e la Società non corrisponde alcun importo per il decesso dovuto a:

- dolo del Contraente e/o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato di cittadinanza dell'Assicurato: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero.

POvita Unit MI 2006 comporta rischi finanziari a carico dei Contraenti riconducibili all'eventuale andamento negativo del valore delle quote. Esiste quindi la possibilità che l'entità delle prestazioni assicurate sia inferiore ai premi versati.

5.3. Garanzia finanziaria

La Società garantisce che il valore unitario delle quote del fondo interno sarà non inferiore all'88,00% del loro valore unitario massimo rilevato negli ultimi tre anni o nel periodo di operatività del fondo interno stesso, quando questo periodo sia inferiore ad un triennio.

Attenzione: questa garanzia finanziaria non è una garanzia di rendimento o di restituzione del capitale investito. Il suo scopo è minimizzare

la possibilità di perdita del capitale investito nei periodi in cui l'andamento dei mercati azionari, in cui il fondo interno investe, è negativo.

Per i costi di questa garanzia si veda il successivo punto 9.2.1.

6. Valore della quota

Il valore unitario delle quote del fondo interno è determinato settimanalmente dalla Società nel primo giorno lavorativo successivo al mercoledì ed è pubblicato il primo giorno lavorativo successivo alla sua determinazione su "Il Sole 24Ore".

Lo stesso valore è anche disponibile sul sito Internet della Società: www.povita.it.

Il valore pubblicato è al netto di qualsiasi onere a carico del fondo.

La conversione delle quote assegnate in somme da liquidare avviene adottando il valore unitario precisato al precedente punto 5 - Prestazioni assicurative ed al successivo punto 14. - Riscatto e riduzione.

Per i casi di indisponibilità del predetto valore unitario, vale quanto previsto nel Regolamento del fondo interno a cui si rimanda.

7. Opzioni di contratto

Non sono previste opzioni né in corso di contratto né alla sua scadenza.

Sezione C. INFORMAZIONI SUL FONDO A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE

8. Informazioni sul Fondo interno MI 2006

8.1 Caratteristiche

MI 2006 è un fondo interno cioè un portafoglio di attivi espresso in quote di uguale valore e gestito separatamente dagli altri investimenti della Società.

La sua operatività inizia ad Aprile 2006.

Appartiene alla categoria dei fondi assicurativi flessibili.

La sua valuta di denominazione è l'Euro.

È stato conferito mandato di gestione del patrimonio del fondo a Société Générale Asset Management Alternative Investments.

La revisione contabile è affidata alla Deloitte & Touche S.p.A. che ha sede legale in Via Tortona, 25 - 20144 Milano, Italia.

8.2 Finalità

La sua finalità è l'incremento del valore dei capitali investiti.

L'orizzonte temporale minimo consigliato è di 5 anni.

Il profilo di rischio è medio.

Per la determinazione del profilo di rischio si considera la volatilità attesa delle quote del fondo descritta qualitativamente secondo la seguente scala:

Volatilità	Profilo di rischio	Volatilità	Profilo di rischio
0% - 1%	Basso	10% - 15%	Medio Alto
1% - 5%	Medio Basso	15% - 20%	Alto
5% - 10%	Medio	> 20%	Molto Alto

8.3 Composizione e stile gestionale

Il fondo investe in strumenti finanziari e OICR di diritto comunitario, di tipo azionario e obbligazionario.

La scelta degli investimenti sarà diversificata per aree geografiche e per settori merceologici.

Possono essere utilizzati strumenti derivati nei limiti previsti dalle normative vigenti, con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace di portafoglio.

La normativa assicurativa vieta l'utilizzo degli strumenti finanziari derivati a fini speculativi.

La gestione è regolata da un algoritmo di portfolio insurance di tipo Cppi. Tale algoritmo prevede innanzi tutto la definizione di due classi di investimento: la prima, più aggressiva, è finalizzata alla crescita del valore dell'investimento; la seconda, più conservativa, è invece volta al raggiungimento degli obiettivi di garanzia del capitale a scadenza. Una volta definite le due classi di investimento, l'algoritmo fornisce una regola di allocazione dinamica che tende a massimizzare l'esposizione nella classe

più aggressiva compatibilmente con gli obiettivi di garanzia del capitale investito.

Alla data di edizione del presente fascicolo informativo, non sono previsti investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi, gestiti o promossi da imprese appartenenti al gruppo.

8.4 Parametro di riferimento (benchmark)

Per le politiche di investimento del fondo, la Società non si ispira ad alcun parametro di riferimento (benchmark) poiché la gestione finanziaria è vincolata alla garanzia finanziaria di cui al precedente punto 5.3.

8.5 Destinazione dei proventi

MI 2006 è un fondo a capitalizzazione dei proventi.

8.6 Modalità di valorizzazione delle quote

Il valore unitario delle quote è determinato settimanalmente dalla Società dividendo il valore complessivo netto del fondo per il numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di riferimento.

Il giorno di riferimento è il mercoledì di ogni settimana, o il primo giorno utile successivo in caso di necessità, come descritto nel regolamento del fondo.

8.7 Crediti di imposta

La Società matura un credito di imposta in relazione agli OICR di diritto italiano in cui il fondo interno investe perché gli stessi applicano un'imposta sostitutiva sui redditi maturati.

La Società trattiene tale credito di imposta che pertanto non va a beneficio degli assicurati e questo si traduce, indirettamente, in una doppia imposizione fiscale a carico degli aventi diritto, la prima imposizione sugli attivi di cui le quote del fondo sono rappresentazione, la seconda sul risultato netto maturato sul contratto.

Sezione D. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

9. Costi

9.1 Costi gravanti direttamente sul contratto

9.1.1 Costi gravanti sui premi

Spesa di ingresso gravante solo sul premio unico	EUR 75
Caricamento percentuale	2,00%

Detto caricamento serve a coprire i costi che la Società sostiene per oneri di acquisto, amministrazione e per la controassicurazione speciale di cui al precedente punto 5.2.

9.1.2 Costi per riscatto

Non sono previsti costi per riscatto.

9.2 Costi gravanti sul fondo interno

9.2.1 Remunerazione dell'impresa di assicurazione

	MI 2006
Commissione di gestione annuale	2,00%
di cui:	
per Asset Allocation degli OICR "collegati"	0,20%
per Amministrazione contratto	0,30%
Commissione per la garanzia finanziaria:	0,00%
Commissione di overperformance:	non prevista

Le commissioni di gestione sono prelevate trimestralmente dal fondo con valuta il primo giorno lavorativo del trimestre successivo e calcolate settimanalmente sulla base del valore complessivo netto del fondo.

9.2.2 Remunerazione delle SGR

Il fondo potrà investire in OICR che non prevedano oneri aggiuntivi connessi alla sottoscrizione o al rimborso e che siano gravati da commissioni

di gestione, in funzione della loro diversa tipologia, nella misura massima qui sotto riportata:

Oicr	Commissione di gestione massima
Monetari	0,50%
Obbligazionari	1,50%
Azionari	2,50%

La Società si pone l'obiettivo di investire nella categoria "istituzionale" a minor impatto commissionale, compatibilmente con i limiti minimi di investimento previsti dagli OICR. In alternativa si investirà nella categoria "retail", prevedendo un flusso di ritorno commissionale a favore del fondo.

Eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi derivanti da accordi con le Società di Gestione degli OICR oggetto di investimento sono attribuiti al fondo.

Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la Società potrà rivedere le commissioni di gestione massime di cui sopra, previa comunicazione al Contraente e concedendo allo stesso il diritto di recesso senza penalità.

Le Società di Gestione del Risparmio possono applicare, sulla base di esplicite previsioni nei regolamenti dei singoli OICR, commissioni di over-performance in presenza di rendimenti superiori a parametri prefissati.

9.3 Altri costi

Sul patrimonio del fondo gravano gli oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del fondo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza, non quantificabili a priori in quanto variabili.

La quantificazione storica dei suddetti costi è rappresentata nel Total Expenses Ratio (TER), che sarà comunicato annualmente insieme all'estratto conto.

10. Misure e modalità di eventuali sconti

Questo prodotto non prevede sconti di alcun genere.

11. Regime fiscale

(sulla base della legislazione in vigore alla data di edizione del presente Fascicolo informativo)

11.1 Regime fiscale dei premi

I premi corrisposti non sono soggetti all'imposta sulle assicurazioni. La parte di premio (**componente di rischio**), che rappresenta il costo della prestazione di cui al precedente punto 5.2., è detraibile dall'IRPEF nella misura del 19% del suo importo, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. In particolare si ricorda che l'importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare EUR 1.291,14.

11.2 Regime fiscale delle somme corrisposte

a) Capitale corrisposto dalla Società in caso di vita dell'Assicurato

Il capitale corrisposto a seguito di riscatto o di scadenza contrattuale, a Beneficiari Persone Fisiche percipienti le somme al di fuori dell'esercizio di attività commerciali, costituisce reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per l'importo corrispondente alla differenza, se positiva, tra l'ammontare percepito e la parte di premi pagati che non fruisce della detrazione di cui al precedente punto 11.1.

Il prelievo fiscale avviene nella misura del 12,50% e l'imposta sostitutiva viene applicata dalla Società in veste di sostituto di imposta.

In ogni caso le somme percepite nell'esercizio di attività commerciali concorrono a formare il reddito d'impresa restando assoggettate all'ordinaria tassazione (non si applica quindi l'imposta sostitutiva).

b) Capitale corrisposto dalla Società a seguito di decesso dell'Assicurato

Le somme corrisposte dalla Società, in caso di morte dell'Assicurato, sono esenti dall'IRPEF.

Sezione E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

12. Modalità di perfezionamento e risoluzione del contratto, di pagamento dei premi e di conversione dei premi in quote

12.1 Perfezionamento e risoluzione

Il contratto è concluso (perfezionato) nel giorno in cui la scheda contrattuale, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato

ed entra in vigore nel giorno della sua decorrenza, a condizione che il premio unico sia stato incassato dalla Società.

Il contratto si risolve con effetto immediato al manifestarsi dell'evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo:

- richiesta di recesso dal contratto;
- decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale;
- richiesta di riscatto totale;
- scadenza contrattuale.

12.2 Pagamento dei premi

Il pagamento dei premi avviene mediante disposizione di pagamento con addebito a favore della Società sul conto corrente del Contraente da effettuarsi presso uno dei Soggetti abilitati e la relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento.

Per i premi integrativi in caso di estinzione del c/c bancario presso il soggetto abilitato, il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico a favore della Società, indicando nella causale cognome e nome del Contraente ed il numero del contratto e inviando via Fax alla Società copia dell'ordine di bonifico al numero 02/88245621.

12.3 Conversione dei premi in quote

Il numero di quote attribuite al contratto si ottiene dividendo ciascun premio al netto dei costi di cui al precedente punto 9.1.1 per il valore unitario delle quote.

Per i premi di perfezionamento, il valore unitario delle quote è quello del giorno di riferimento relativo alla settimana in cui il contratto ha decorrenza.

Per i premi integrativi, il valore unitario delle quote è quello del giorno di riferimento relativo alla settimana successiva a quella in cui viene dato l'ordine di bonifico presso il soggetto abilitato, oppure alla settimana successiva a quella in cui la Società riceve notizia del bonifico in caso di estinzione del c/c bancario presso il soggetto abilitato.

Per i casi di indisponibilità del predetto valore unitario, vale quanto previsto nel Regolamento del fondo interno a cui si rimanda.

13. Lettera di conferma di investimento dei premi

Per ciascun premio versato, l'impresa invierà al Contraente entro 10 giorni dal giorno di riferimento (giorno a cui il valore delle quote si riferisce) una comunicazione di conferma dell'investimento effettuato. In particolare la comunicazione riporterà i premi versati, i premi investiti, la data di decorrenza del contratto, il numero delle quote attribuite, il loro valore unitario e la data di valorizzazione, nonché la data di incasso dei premi.

14. Riscatto e riduzione

14.1 Riscatto

Trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può richiedere il riscatto totale o parziale del contratto.

La richiesta deve essere inoltrata per iscritto alla Società tramite uno dei Soggetti abilitati oppure direttamente alla Società a mezzo lettera raccomandata.

Il valore di riscatto è uguale al controvalore delle quote nel giorno di riferimento (mercoledì) della settimana successiva alla data di richiesta.

Il riscatto totale risolve il contratto con l'annullamento di tutte le quote ad esso assegnate.

Il riscatto parziale può essere richiesto per un numero di quote non inferiore a 250 e a condizione che, il numero di quote residue non risulti inferiore a 500. Ai fini del calcolo della maggiorazione del capitale relativo alla controassicurazione speciale di cui al precedente punto 5.2.), i premi versati, al netto della spesa d'ingresso, vengono riproporzionati sulla base del rapporto tra il numero delle quote residue ed il numero delle quote precedentemente assegnate al contratto.

Per le informazioni relative al valore di riscatto, il Contraente potrà rivolgersi ai Soggetti abilitati o all'Ufficio distaccato della Società:

Via Armorari, 4 - 20123 Milano

TELEFAX: +39 02 88245621

E-MAIL: informazioni@povita.it

TELEFONO: +39 02 88245241

Il valore di riscatto (totale o parziale) potrebbe anche risultare inferiore ai relativi premi versati.

14.2 Riduzione

Il contratto descritto in questo Fascicolo informativo non prevede valore di riduzione.

15. Operazioni di switch

Il contratto descritto in questo Fascicolo informativo non prevede operazioni di switch.

16. Modalità di esercizio del diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, tramite comunicazione scritta effettuata direttamente presso i Soggetti abilitati o con lettera raccomandata indirizzata all'Ufficio distaccato della Società.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società, previa consegna dell'originale della scheda contrattuale e delle eventuali appendici contrattuali, rimborsa al Contraente le somme da questi eventualmente corrisposte. Tuttavia, la Società ha il diritto di trattenere dalle predette somme, a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per la procedura di emissione del contratto, EUR 75,00.

17. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni

L'elenco della documentazione necessaria per ottenere la liquidazione delle prestazioni è riportato all'articolo 13 delle Condizioni Contrattuali. I moduli di richiesta di riscatto e di comunicazione di decesso sono disponibili presso i Soggetti abilitati e presso la Società.

I pagamenti dovuti dalla Società vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in un anno. Il periodo di prescrizione può essere interrotto o sospeso secondo quanto previsto dal Codice Civile.

18. Legge applicabile al contratto e aspetti legali

18.1 LEGISLAZIONE APPLICABILE

Il contratto è assoggettato alla legge italiana.

18.2 NON PIGNORABILITA' E NON SEQUESTRABILITA'

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile le somme dovute dalla Società in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

18.3 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

18.4 FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo ove risiede o ha eletto domicilio il Contraente o il Beneficiario.

19. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto è redatto in lingua italiana.

20. Reclami

Eventuali reclami, riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a:

POvita Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

presso FONDIARIA-SAI S.p.A.,

Direzione Relazioni Esterne e Comunicazione - Servizio Clienti:

C.so Galileo Galilei, 12, 10126 TORINO

Fax: 0116533745

e-mail: servizio.reclami@fondiaria-sai.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 ROMA, telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

21. Informativa in corso di contratto

La Società comunicherà tempestivamente al contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota informativa o nel regolamento del fondo, comprese le variazioni dovute a modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

La Società invierà entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa, unitamente all'aggiornamento dei dati storici di cui alla successiva sezione F e alla sezione G della Scheda sintetica.

L'estratto conto riepilogherà tutte le operazioni effettuate nell'ultimo anno che abbiano comportato l'investimento o il disinvestimento di quote (premio, riscatti parziali), con le relative informazioni di dettaglio, nonché il premio versato, il numero e il valore delle quote disponibili sul contratto riferiti al 31 dicembre considerato.

Qualora, in corso di contratto, il controvalore delle quote complessivamente detenute si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all'ammontare complessivo dei premi investiti, tenuto conto di eventuali riscatti, la Società invierà comunicazione per iscritto al contraente entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificata la riduzione. Analogamente, invierà inoltre comunicazione per ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.

SEZIONE F. DATI STORICI SUL FONDO MI 2006

Poiché il fondo inizia la sua operatività in Aprile 2006, alla data di edizione del presente fascicolo non sono disponibili i dati storici di rendimento, rischio, costi effettivi e movimentazione del portafoglio.

Il tasso di movimentazione del portafoglio del fondo (c.d. turnover) è dato dal rapporto tra il volume delle operazioni su strumenti finanziari (acquisti e vendite) effettuate nell'esercizio e il patrimonio del fondo; è una misura di quanto il fondo è movimentato dal gestore e quanto attiva sia la gestione.

POvita Compagnia di Assicurazioni S.p.A è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

*Il Direttore Generale
Paolo Riva*



3

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Assicurazione di capitale differito espressa in quote di un fondo interno, con controassicurazione speciale, a premio unico POvita Unit MI 2006 - Tariffa 891

PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO

Articolo 1 - Prestazioni assicurate

A fronte dei premi versati, l'assicurazione fornisce le seguenti prestazioni:

A) PRESTAZIONI IN CASO DI VITA DELL'ASSICURATO

La Società, in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, corrisponde ai Beneficiari designati il capitale assicurato a scadenza determinato moltiplicando il numero delle quote del fondo interno MI 2006, assegnate al contratto, per il loro valore unitario, entrambi relativi a tale data.

Per i casi di indisponibilità del predetto valore unitario, vale quanto previsto nel Regolamento del fondo interno MI 2006.

B) PRESTAZIONI IN CASO DI MORTE DELL'ASSICURATO

In caso di decesso dell'Assicurato che si verifichi prima della scadenza contrattuale, la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati, un capitale, definito controassicurazione speciale, dato dalla somma dei seguenti importi:

b.1) un importo determinato moltiplicando il numero delle quote del fondo interno MI 2006, assegnate al contratto, per il loro valore unitario, entrambi relativi al mercoledì della settimana successiva alla data di decesso. Qualora la comunicazione del decesso pervenga alla Società oltre il trentesimo giorno successivo alla data di decesso, la Società adotterà

il numero di quote ed il loro valore unitario relativi al mercoledì della settimana successiva alla data di pervenimento alla Società della predetta comunicazione.

Per i casi di indisponibilità del predetto valore unitario, vale quanto previsto nel Regolamento del fondo interno MI 2006.

b.2) un importo determinato moltiplicando i premi versati, al netto della spesa d'ingresso ed eventualmente abbattuti in caso di riscatto parziale secondo quanto previsto al successivo articolo 7, per l'aliquota riportata nella tabella che segue in funzione del sesso e dell'età dell'Assicurato alla decorrenza del contratto. Questo importo non potrà essere superiore ad EUR 50.000,00.

Età dell'Assicurato alla data di decorrenza	Percentuale di maggiorazione del capitale	
	Assicurati di sesso maschile	Assicurati di sesso femminile
18-40	6,00%	12,00%
41-60	1,00%	2,00%
61-80	0,20%	0,30%
81-90	0,10%	0,10%

La comunicazione di decesso dell'Assicurato deve essere effettuata alla Società per iscritto, da parte degli aventi diritto, tramite uno dei Soggetti abilitati oppure a mezzo raccomandata indirizzata alla Società.

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa di decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato. Sono tuttavia previste le esclusioni di seguito indicate:

Esclusioni

La garanzia non è operante e la Società non corrisponde alcun importo per il decesso dell'Assicurato dovuto a:

- dolo del Contraente e/o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato di cittadinanza dell'Assicurato: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero.

Articolo 2 - Premio

A fronte delle prestazioni assicurate, è dovuto dal Contraente un premio unico il cui importo non può risultare inferiore a EUR 7.500,00.

In qualsiasi momento della durata contrattuale è inoltre consentito al Contraente versare premi integrativi di importo non inferiore ad EUR 500,00.

Il pagamento dei premi avviene mediante disposizione di pagamento a favore della Società con addebito sul conto corrente intestato al Contraente da effettuarsi presso uno dei Soggetti abilitati e la relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento.

In caso di estinzione del c/c bancario intrattenuto presso il Soggetto abilitato, il pagamento dei premi integrativi si effettua tramite bonifico bancario a favore della Società, indicando nella causale cognome e nome del Contraente ed il numero del contratto e inviando alla Società via fax, al numero 02/88245621, copia dell'ordine di bonifico.

Quote assegnate al contratto

A fronte dei premi corrisposti, la Società assegna al contratto un numero di quote del fondo interno MI 2006 che si ottiene dal rapporto tra la componente finanziaria di ciascun premio, di seguito definita, ed il valore unitario della quota del fondo rispettivamente:

- del mercoledì di decorrenza del contratto, per il premio unico;
- del mercoledì della settimana successiva a quella in cui cade la data di disposizione di pagamento con addebito o dell'ordine di bonifico bancario a favore della Società, per gli eventuali premi integrativi.

Per i casi di indisponibilità del predetto valore unitario, vale quanto previsto nel Regolamento del fondo interno MI 2006.

La componente finanziaria del premio unico si ottiene sottraendo dal premio versato rispettivamente:

- la spesa d'ingresso pari a EUR 75,00,
- il caricamento pari al 2,00% del premio al netto della spesa di ingresso.

La componente finanziaria di ciascun premio integrativo, eventualmente versato, si ottiene sottraendo dal premio medesimo il caricamento pari al 2,00% dello stesso.

PARTE II - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

Articolo 3 - Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto

Il contratto è concluso (perfezionato) nel giorno in cui la scheda contrattuale, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato ed entra in vigore nel giorno della sua decorrenza, a condizione che il premio unico dovuto sia stato incassato dalla Società.

La durata del contratto è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate sulla scheda contrattuale.

Il contratto si risolve con effetto immediato al manifestarsi dell'evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo:

- richiesta di recesso,
- decesso dell'Assicurato,
- richiesta di riscatto totale,
- scadenza contrattuale.

Articolo 4 - Diritto di recesso dal contratto

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, tramite comunicazione scritta effettuata direttamente presso i Soggetti abilitati o con lettera raccomandata indirizzata all'Ufficio distaccato della Società.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dal giorno della comunicazione effettuata direttamente presso i soggetti abilitati o di spedizione della lettera raccomandata quale risulta dal timbro postale d'invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società, previa consegna dell'originale della scheda contrattuale e delle eventuali appendici contrattuali, rimborsa al Contraente le somme da questi eventualmente corrisposte. Tuttavia, la Società ha il diritto di trattenere dalle predette somme, a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per la procedura di emissione del contratto, EUR 75,00.

Articolo 5 - Obblighi della Società e del Contraente

Gli obblighi della Società e del Contraente risultano esclusivamente dal contratto e relative appendici da essi firmati.

Articolo 6 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte e di reticenze si applica il disposto di cui agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

L'inesatta dichiarazione della data di nascita o del sesso dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base ai dati reali, della maggiorazione del capitale in caso di decesso di cui al punto b.2) del precedente articolo 1.

PARTE III - REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DEL CONTRATTO

Articolo 7 - Riscatto

Nel corso della durata contrattuale, ma non prima che sia trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può richiedere il riscatto totale o parziale del contratto.

La richiesta di riscatto totale o parziale deve essere inoltrata per iscritto alla Società tramite uno dei soggetti abilitati o direttamente alla Società a mezzo lettera raccomandata.

Ai fini contrattuali il riscatto avrà effetto dalla data di richiesta, che coincide con la data indicata sulla richiesta effettuata presso i soggetti abilitati o con la data di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale d'invio.

7.A - Riscatto totale

Il valore di riscatto totale si determina moltiplicando il numero di quote del fondo interno MI 2006, assegnate al contratto, per il loro valore unitario, entrambi relativi al mercoledì della settimana successiva alla data di richiesta di riscatto.

Per i casi di indisponibilità del predetto valore unitario, vale quanto previsto nel Regolamento del fondo interno MI 2006.

7.B - Riscatto parziale

Il riscatto parziale non determina la risoluzione del contratto e consiste nell'annullamento, con effetto dalla data di richiesta, di un numero di quote non superiore rispetto a quello totale assegnato al contratto.

Il Contraente può richiedere il riscatto parziale di un numero di quote non inferiore a 250, a condizione che il numero di quote assegnate al contratto a seguito dell'operazione di riscatto parziale non risulti inferiore a 500.

Il valore di riscatto parziale si determina moltiplicando il numero di quote oggetto del riscatto per il loro valore unitario relativo al mercoledì della settimana successiva alla data di richiesta di riscatto.

Per i casi di indisponibilità del predetto valore unitario, vale quanto previsto nel Regolamento del fondo interno MI 2006.

A seguito dell'operazione di riscatto parziale il contratto resta in vigore per un numero di quote residue uguale al numero delle quote assegnate al contratto alla data di richiesta, diminuito del numero di quote oggetto di riscatto.

Ai fini del calcolo della maggiorazione del capitale relativo alla controassicurazione speciale di cui al punto b.2) del precedente articolo 1, i premi versati, al netto della spesa d'ingresso, vengono riproporzionati sulla base del rapporto tra il numero delle quote residue ed il numero delle quote precedentemente assegnate al contratto.

Articolo 8 - Trasferimento ad altro fondo interno (switch)

Sul presente contratto non sono previsti switch.

Articolo 9 - Prestiti

Sul presente contratto la Società non concede prestiti.

Articolo 10 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla scheda contrattuale o da apposita appendice contrattuale ed essere firmati dalle parti interessate.

Nel caso di pegno o vincolo, il recesso e le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Articolo 11 - Duplicato del contratto

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale del contratto, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

PARTE IV - BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Articolo 12 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di recesso, riscatto, pegno o vincolo, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei Beneficiari ed eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento.

Articolo 13 - Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla Stessa, tramite Soggetti abilitati oppure presso l'Ufficio distaccato della Società, i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza del-

l'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto.

In particolare, la Società richiede la seguente documentazione:

- **per i pagamenti conseguenti al riscatto:** originale della scheda contrattuale ed eventuali appendici contrattuali; fotocopia di un regolare documento di identità del Contraente;
- **per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato:** originale della scheda contrattuale ed eventuali appendici contrattuali; certificato di morte dell'Assicurato; documento rilasciato dall'autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio); originale dell'atto di notorietà, redatto davanti a Cancelliere o Notaio o Segretario Comunale ed alla presenza di due testimoni, da cui risulti se il Contraente/Assicurato ha lasciato o meno testamento e se quest'ultimo, di cui dev'essere rimessa copia autentica, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'atto notorio dovrà altresì riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età e della capacità di agire di ciascuno di essi e dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Non è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'Art. 47 del D.P.R. 445/2000, che ha validità unicamente tra privato e organi della pubblica amministrazione;
- **per i pagamenti conseguenti la scadenza contrattuale:** attestazione datata e sottoscritta dall'Assicurato con firma non autenticata (autocertificazione), da produrre alla scadenza contrattuale, comprovante l'esistenza in vita dello stesso a tale epoca; fotocopia di un regolare documento di identità e codice fiscale del Beneficiario.

Va inoltre prodotto l'originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo.

La Società ha comunque diritto, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, a richiedere l'ulteriore documentazione necessaria a verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui

è sorto l'obbligo stesso (considerando, ai fini dell'insorgenza dell'obbligo, che deve anche essere trascorsa la data stabilita per determinare il valore della somma dovuta), purché a tale data sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo fino alla data dell'effettivo pagamento, sono riconosciuti ai Beneficiari gli interessi moratori calcolati, secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale in vigore.

Ogni pagamento viene effettuato presso uno dei Soggetti abilitati o presso la Sede della Società contro rilascio di regolare quietanza.

Effettuato il pagamento conseguente all'evento che determina la risoluzione del contratto, nulla è più dovuto dalla Società.

PARTE V - LEGGE APPLICABILE, FISCALITÀ E FORO COMPETENTE

Articolo 14 - Rinvio alle norme di legge

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

Articolo 15 - Imposte

Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Articolo 16 - Foro Competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente è quello ove risiede o ha eletto domicilio il Contraente o il Beneficiario.

4

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO MI 2006

ART. 1) DENOMINAZIONE

POvita Compagnia di Assicurazioni S.p.A (di seguito Società) gestisce, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari - di sua esclusiva proprietà ma amministrato separatamente dalle altre attività della Società stessa - denominato MI 2006 (di seguito fondo).

Il fondo è espresso in quote di uguale valore ed è denominato in Euro.

ART. 2) OBIETTIVI E CARATTERISTICHE

2.A Politiche di investimento

Lo scopo del fondo è l'investimento di capitali in attivi di natura azionaria ed obbligazionaria, fortemente diversificati ed opportunamente selezionati, con l'obiettivo di incrementare il suo valore nel medio-lungo periodo, attraverso una gestione professionale di portafoglio e secondo principi di ripartizione del rischio.

Il fondo è caratterizzato dalla garanzia finanziaria specificata al successivo punto 2.B.

In particolare il fondo adotterà una politica d'investimento volta a perseguire una composizione di portafoglio ampiamente diversificata per aree geografiche e per settori merceologici, utilizzando prevalentemente OICR di natura azionaria ed obbligazionaria, tenuto conto della garanzia finanziaria.

La scelta degli investimenti è caratterizzata da una gestione finanziaria attiva.

Possono essere utilizzati strumenti derivati nei limiti previsti dalle normative vigenti, con finalità di gestione efficace di portafoglio e di copertura dei

rischi collegati agli investimenti presenti nel fondo, coerentemente con i profili di rischio del medesimo.

Nell'ambito dei criteri di scelta degli investimenti, il fondo può avvalersi di OICR o di altri strumenti finanziari rispettivamente gestiti o emessi da soggetti appartenenti allo stesso gruppo della Società. Detti OICR sono definiti OICR collegati.

La Società può delegare la gestione degli investimenti del fondo ad intermediari abilitati.

La delega non comporta esonero o limitazione di responsabilità della Società.

La Società opera altresì un costante controllo sulla rispondenza dell'esecuzione delle attività delegate alle istruzioni periodicamente impartite all'intermediario abilitato.

2.B Garanzia finanziaria

Il fondo è caratterizzato da una garanzia secondo cui il valore unitario della quota sarà, ad ogni data di calcolo, pari almeno all'88% del valore unitario delle quote più elevato rilevato negli ultimi tre anni o nel periodo di operatività del fondo interno stesso, quando questo periodo sia inferiore ad un triennio.

ART. 3) PARAMETRO DI RIFERIMENTO (BENCHMARK) E PROFILO DI RISCHIO

Per le politiche di investimento del fondo, la Società non si ispira ad alcun parametro di riferimento poiché la gestione finanziaria è vincolata alla garanzia finanziaria di cui al precedente punto 2.B.

Considerate le politiche d'investimento, di cui al precedente articolo 2, e il conseguente livello di volatilità attesa, il profilo di rischio finanziario del fondo è medio.

ART. 4) VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO

Il valore complessivo netto del fondo è la risultante della valorizzazione delle attività ad esso iscritte al netto delle passività.

La Società calcola settimanalmente il valore complessivo netto conformemente ai seguenti criteri:

- per l'individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta, quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo emergenti dalle evidenze patrimoniali, rettificata dalle partite relative ai contratti conclusi alla data, anche se non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del fondo;
- per la valorizzazione delle attività si fa riferimento:
 - **per i titoli quotati**, al valore di mercato relativo al mercoledì di ogni settimana o altro giorno lavorativo successivo, così come definito al successivo articolo 5;
 - **per le quote di OICR**, alla quotazione disponibile sui quotidiani il giorno di determinazione del valore della quota, così come definito al successivo articolo 5;
 - **per i valori mobiliari non quotati**, - o le cui quotazioni non esprimano un prezzo di negoziazione attendibile - al loro valore corrente sulla base di parametri di mercato certi e/o valori simili.
- Il valore delle passività, costituite dalle spese e dagli oneri - specificati al successivo articolo 6 - maturati ma non ancora prelevati dal fondo, è determinato al valore nominale.

ART. 5) CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA

Il valore unitario di ciascuna quota è determinato dalla Società nel primo giorno lavorativo della stessa successivo al mercoledì di ogni settimana, dividendo il valore complessivo netto, di cui al precedente articolo 4, per il numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al suddetto mercoledì (giorno di riferimento).

Il numero delle quote in circolazione è determinato dalla Società sulla base dei dati relativi alle sottoscrizioni e ai rimborsi.

Il valore unitario della quota è pubblicato il primo giorno lavorativo successivo alla valorizzazione, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" ed è disponibile sul sito Internet della Società.

Se, a causa di forza maggiore o di chiusura di Borse Valori o di mercati regolamentati, il valore unitario della quota non potesse essere valorizzato con riferimento al mercoledì, esso viene determinato con riferimento al primo giorno lavorativo utile successivo in cui ciò è possibile ed adottato per le operazioni di assegnazione o annullamento delle quote che avrebbero utilizzato il valore unitario della quota del mercoledì in riferimento al quale

non è avvenuta la valorizzazione.

La Società sospende momentaneamente il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione.

La Società può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario della quota nel caso di interruzione temporanea dell'attività di Borse Valori o di mercati regolamentati le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del fondo.

ART. 6) ONERI E SPESE

Gli oneri e spese a carico del fondo sono rappresentate da:

- una commissione di gestione pari al 2,00% annuale, prelevata trimestralmente dal fondo con valuta il primo giorno lavorativo del trimestre successivo e calcolata settimanalmente sulla base del valore complessivo netto; tale commissione è ridotta allo 0,50% (di cui 0,20% per l'asset allocation e 0,30% per l'amministrazione dei contratti) sul valore degli OICR collegati;
- gli oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del fondo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza.

Gli OICR oggetto dell'investimento da parte del fondo sono gravati da commissioni di gestione, in funzione della diversa tipologia di OICR, nella misura massima qui sotto riportata:

Oicr	commissione di gestione massima
Monetari	0,50%
Obbligazionari	1,50%
Azionari	2,50%

La Società si pone l'obiettivo di investire nella categoria "istituzionale" a minor impatto commissionale, compatibilmente con i limiti minimi di investimento previsti dagli OICR. In alternativa si investirà nella categoria "retail", prevedendo un flusso di ritorno commissionale a favore del fondo.

Qualora le condizioni di mercato varino sensibilmente, la Società può rivedere le commissioni di gestione massime di cui sopra, previa comunicazione all'assicurato e concedendo allo stesso il diritto di recesso senza penalità.

È prevista la possibilità di utilizzare OICR gravati da commissioni di over-performance.

Eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi derivanti da accordi con le Società di Gestione degli OICR oggetto di investimento sono contabilizzati fra le attività del fondo al momento della conoscenza dell'incasso.

ART. 7) REVISIONE CONTABILE

Il fondo è oggetto di revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'albo previsto dalla legge, la quale dovrà esprimere, con un'apposita relazione, un giudizio circa:

- la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti dal presente Regolamento,
- la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili,
- la corretta valutazione delle attività,
- la corretta determinazione e valorizzazione delle quote alla fine di ogni esercizio.

ART. 8) MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

La Società si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelli meno favorevoli per l'assicurato.

Inoltre la Società si riserva di coinvolgere il fondo in operazioni di incorporazione o fusione, qualora le suddette operazioni risultino opportune nell'interesse degli assicurati. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'operazione di incorporazione o di fusione, la Società ne dà preavviso agli assicurati fornendo i dettagli dell'operazione stessa.

GLOSSARIO

5

Appendice:

è un documento che forma parte integrante del contratto, emesso anche successivamente alla conclusione dello stesso, per modificarne alcuni aspetti in accordo tra Contraente e Società.

Assicurato:

è la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto.

Benchmark:

è il parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento del fondo interno e a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione.

Beneficiario:

è la persona fisica o altro soggetto giuridico, designato dal Contraente, che ha il diritto di riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.

Caricamenti:

sono la parte che la Società trattiene da ciascun premio per far fronte ai costi commerciali e amministrativi gravanti sul contratto.

Condizioni contrattuali:

è l'insieme delle norme (o regole) che disciplinano il contratto.

Contraente:

è la persona fisica o altro soggetto giuridico che stipula il contratto con la Società, paga i premi e dispone dei diritti derivanti dal contratto stesso.

Fondo Interno:

è un portafoglio di attivi espresso in quote di uguale valore e gestito separatamente dagli altri investimenti della Società.

ISVAP:

è l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo. È un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è stato istituito con legge 12 agosto 1982, n. 576, per l'esercizio di funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione nonché di tutti gli altri soggetti sottoposti alla disciplina sulle assicurazioni private, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione.

OICR:

sono Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio. Si tratta di Fondi comuni di investimento e di Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV).

Premio:

è la somma che il Contraente versa a fronte delle prestazioni assicurate.

Prestazioni assicurate:

sono gli impegni assunti dalla Società nei confronti del Contraente.

Quietanza:

è la ricevuta di pagamento.

Quote annullate:

sono quelle disinvestite dal Fondo Interno per le operazioni di pagamento effettuate dalla Società.

Quote assegnate al contratto:

determinano le prestazioni assicurate collegate al fondo interno.

Risoluzione del contratto:

consiste nello scioglimento del rapporto contrattuale esistente tra la Società e il Contraente.

Scheda contrattuale:

è il documento dove sono riportati i dati identificativi del Contraente, dell'Assicurato e dei Beneficiari e dove sono indicate e riassunte le caratteristiche del contratto (il tipo, il premio unico, ecc...).

Società:

è la POvita Compagnia di Assicurazioni S.p.A.- impresa regolarmente autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa.

Soggetti abilitati:

sono gli Istituti di Credito autorizzati dalla Società, il cui elenco è disponibile presso la Sede legale ovvero l'Ufficio distaccato della Stessa.

Total Expenses Ratio (TER):

È l'indicatore che fornisce, su base annua, la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio del fondo, ed è definito come rapporto percentuale fra il totale dei costi posti a carico del fondo interno ed il patrimonio netto medio.

Volatilità:

la volatilità è l'indicatore statistico che esprime il grado di variabilità dei prezzi o l'ampiezza delle oscillazioni subite dal prezzo di un titolo. Indica parte del rischio che si assume quando si effettua un investimento; quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite.

SCHEDA CONTRATTUALE



Sede Legale e Direzione Generale: Via Università, 1 - 43100 PARMA - Tel. 0521 912018
 Sede Amministrativa: Via G. Marengo, 25 - 10126 TORINO
 Ufficio Distaccato: Via Armadori, 4 - 20123 MILANO - Tel. 02 88245241 - Fax 02 88245621
 Capitale Sociale € 103.200.000,00 Interamente versato
 Cod. Fisc. 09479920150 - Part. IVA 01966110346
 Iscrizione al Registro delle Imprese Ufficio di Parma N.205901/1996
 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita con decreto
 Ministero Industria e Commercio del 21/06/90 (Gazzetta Ufficiale del 29/06/90)

SCHEDA CONTRATTUALE

ECONOMALE

Contratto n.		Agenzia:	
Contraente:	C.F./P. IVA:		
Nato il:	ETÀ:	SESSO:	
Residente a:	CAP:	Prov.:	
Indirizzo:			
Assicurato:	COD.FISC:		
Nato il:	ETÀ:	SESSO:	
Fondo di riferimento:			
Beneficiari in caso di vita dell'Assicurato (a scadenza):			
Beneficiari in caso di morte dell'Assicurato:			
Decorrenza:		Scadenza:	
Capitale assicurato: Espresso in quote; reso noto al Contraente con apposita comunicazione della Società			
Percentuale di maggiorazione delle prestazioni assicurate in caso di morte: %			
Premio unico:	EUR	di cui spesa d'ingresso EUR 75,00	
(*) di cui componente di rischio:	EUR	(art. 15 comma 1, lettera f, TUIR)	

Il Contraente può recedere dal contratto secondo le modalità indicate nelle Condizioni Contrattuali, ottenendo il rimborso delle somme versate, al netto di EUR 75,00 quali oneri di emissione del contratto.

Il presente contratto:

- è regolato dalle Condizioni Contrattuali e dal Regolamento del Fondo Interno POvita Unit contenute nel Fascicolo Informativo relativo a POvita Unit, nonché dalle relative appendici, che formano parte integrante del contratto medesimo. Il testo del predetto Fascicolo informativo, è conforme a quello riportato nell'originale depositato presso il Notaio in Parma con atto del repertorio n°
- viene stipulato in base alle dichiarazioni rese e debitamente firmate dal Contraente e dall'Assicurato sulla presente scheda contrattuale e sugli altri documenti che costituiscono parte integrante del contratto stesso.

Non sono consentite e si intendono nulle eventuali correzioni e/o aggiunte effettuate sulla presente scheda contrattuale successivamente alla stampa della medesima.

Il Contraente dichiara prima della conclusione del contratto di:

- aver verificato le dichiarazioni rese nella presente scheda contrattuale e negli altri documenti che costituiscono parte integrante del contratto stesso.
- avere ricevuto il Fascicolo Informativo relativo a POvita Unit di averne presa visione e di accettarli interamente.
- essere residente in Italia.

POVITA
 Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATO

Il sottoscritto Contraente dichiara di aver preso visione ed esatta conoscenza delle Condizioni Contrattuali e del Regolamento del Fondo Interno POvita Unit contenuti nel predetto Fascicolo Informativo, che accetta in ogni loro parte; in particolare, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, approva specificatamente i seguenti articoli delle condizioni contrattuali: Art. 1 - Prestazioni assicurate; Art. 2 - Premio; Art. 3 - Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto; Art. 5 - Obblighi della Società e del Contraente; Art. 6 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato; Art. 7 - Riscatto.

IL CONTRAENTE

Il contratto è stato emesso e concluso il
 Il pagamento del premio unico di EUR

in
 è stato effettuato con valuta

con le firme del Contraente e dell'Assicurato.
 , tramite bonifico bancario a favore di POvita S.p.A.



Timbro della Filiale e Firma dell'incaricato

Il presente Fascicolo Informativo è conforme all'originale depositato presso il notaio Maria Paola Salsi in Parma con atto del 10.03.2006 Repertorio n° 32.635 Raccolta n° 7.869.

**Data edizione del Fascicolo Informativo e ultimo aggiornamento dei dati
ivi contenuti: Marzo 2006**

